

BGer 9C 604/2024 vom 30. Januar 2025

Bundesgericht, 2025-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_604_2024

FR: TF 9C 604/2024 du 30 janvier 2025

IT: TF 9C 604/2024 del 30 gennaio 2025

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, contributi per assegni familiari |
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1.1

Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenza 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 1.2) e va esaminato prima del ricorso che è stato presentato nella causa 9C_215/2024, sospesa fino ad oggi.

E. 1.2

In questa sede, può essere contestato solo il diniego dell'esistenza di motivi di revisione del giudizio cantonale. Critiche che vanno oltre tale aspetto, e che sono relative alle ragioni che hanno portato l'istanza inferiore a confermare l'obbligo di versare i contributi per assegni familiari nel 2019 e nel 2020, non possono essere approfondite (sentenza 9C_744/2020 del 12 novembre 2021 consid. 2).

E. 2.1

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto l'istanza di revisione della sentenza del 5 marzo 2024, in assenza delle condizioni previste dall' art. 61 lett. i LPGA in relazione con l'art. 24 della legge di procedura del 23 giugno 2008 per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca/TI; RL/TI 178.100). Come l' art. 61 lett. i LPGA - applicabile giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam; RS 836.2) - l' art. 24 Lpca /TI prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se: sono stati scoperti fatti o mezzi di prova nuovi (lett. a); un crimine o un delitto ha influito sul giudizio (lett. b).

E. 2.2

In merito al motivo di revisione previsto dall'art. 24 lett. a Lpcta/TI, qui determinante, il giudizio impugnato indica (consid. 2.2) : (a) che un fatto è nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, perché non era noto al ricorrente, malgrado la sua diligenza; (b) che i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione o fatti conosciuti in precedenza, ma che non avevano potuto essere stabiliti con certezza; (c) che, anche in relazione alla presentazione di nuovi mezzi di prova, l'istante deve dimostrare l'assenza di negligenza.

E. 3.1

A sostegno dell'istanza di revisione presentata in sede cantonale, sono stati prodotti quattro documenti (doc. A2-A5) : (a) una decisione di tassazione di A. _____, relativa al periodo fiscale 2022 ed emessa dalle autorità fiscali ticinesi il 5 aprile 2024; (b) una notifica di tassazione del 17 dicembre 1993, emanata dall'Ufficio imposte di successione dopo il decesso del padre di A. _____; (c) un estratto del registro fondiario del 5 dicembre 1991; (d) l'istanza di scioglimento della comunione ereditaria del padre di A. _____, che risale al 29 gennaio 1999. In relazione al primo documento prodotto (doc. A2), la Corte cantonale ha (tra l'altro) negato l'esistenza di un motivo di revisione siccome, per il 2019 e il 2020, il carattere aziendale del mappale n. xxx è stato oggetto di conferma da parte dell'autorità fiscale (giudizio impugnato consid. 2.3.1). Per quanto riguarda gli ulteriori atti (doc. A3-A5), che sarebbero "emersi per puro caso... durante una ricerca in archivio di altri documenti", la domanda è stata respinta perché, con la dovuta diligenza da parte dell'istante, essi avrebbero potuto essere presentati in precedenza e la loro produzione con l'istanza di revisione risultava tardiva (giudizio impugnato, consid. 2.3.2).

E. 3.2

Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, tali conclusioni sono corrette e vanno condivise.

E. 3.2.1

In effetti, la decisione di tassazione di A. _____, emessa dalle autorità fiscali ticinesi il 5 aprile 2024 è relativa al periodo fiscale 2022 e non concerne quindi gli anni 2019 e 2020 qui in discussione. Per questi ultimi, una conferma del carattere aziendale del mappale n. xxx RFD è stata inoltre già fornita.

E. 3.2.2

D'altra parte, va rammentato che la revisione è un rimedio straordinario, e che esso non può servire a proseguire la causa o a correggere eventuali errori delle parti. Per giurisprudenza, la prova dell'impossibilità di produrre i documenti indicati nel considerando 3.1 (lett. b-d; doc. A3-A5) già durante la procedura di ricorso spettava all'istante e tale prova non è stata adottata. La sentenza impugnata va quindi confermata anche nella misura in cui nega le condizioni per una revisione in relazione ai doc. A3-A5 (cfr. sentenze 8C_107/2022 del 31 marzo 2023 consid. 4.2.4; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3).

E. 4

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 30 gennaio 2025 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless Il Cancelliere: Savoldelli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.